



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDÌ 18 APRILE 2019

1. Ricorso A.S.D. TORRES CALCIO A 5

avverso decisioni merito gara Campionato C5 Serie A2 Femminile Noalese 2013/Torres C5 del 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 784 del 13.03.2019)

ACCOLTO e, per l'effetto, dispone la disputa della gara e annulla le sanzioni inflitte.

2. Ricorso A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE

avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Bergamo C5 La Torre/Elledi Carmagnola del 30.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 857 del 2.4.2019)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

3. Ricorso A.S.D. VILLA D'ALME' VALBREMBANA

avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al calc. Ferrè Jacopo seguito gara Seregno/Villa d'Almè Valbrembana del 24.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 27.03.2019)

RESPINTO

4. Ricorso COSENZA CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Maniero Riccardo seguito gara Cosenza/Crotone del 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 140 del 09.04.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **ACCOGLIE** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

5. Ricorso A.S.D. CITTA' DI ASTI CALCIO A 5

avverso decisioni merito gara Ossi C5 San Bartolomeo/Città di Asti del 9.2.2019 (Delibera del

RESPINTO

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque –
Com. Uff. n. 860 del 2.4.2019)

6. Ricorso CALCIO LECCO 1912

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 con diffida inflitta alla reclamante seguito gara Borgaro Nobis/Calcio Lecco del 31.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 03.04.2019)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **IN PARZIALE ACCOGLIMENTO** riduce la sanzione alla sola ammenda di € 500,00

7. Ricorso CAGLIARI CALCIO

avverso l'ordinanza istruttoria del Giudice Sportivo seguito gara Cagliari/Juventus del 03.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 196 del 5.4.2019)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

8. Ricorso G.S.D. AMBROSIANA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 + 1 giornata da disputarsi a porte chiuse inflitta alla reclamante seguito gara Campionato Nazionale Juniores Under 19 Ambrosiana/Virtus Bolzano del 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale- Com. Uff. n. 77 dell'8.04.2019)

RESPINTO

9. Ricorso S.S.D. REAL GIULIANOVA

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Napolano Giordano seguito gara Real Giulianova/Vastese Calcio 1902 del 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale- Com. Uff. n. 124 del 10.04.2019)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.